

C O M U N E

d i

P I E V E D I C E N T O

R E G O L A M E N T O

P E R L A


C O N C E S S I O N E D I F I N A N Z I A M E N T I E B E N E F I C I

E C O N O M I C I A D E N T I P U B B L I C I
E S O G G E T T I P R I V A T I

Pieve di Cento, li 22.06.1992


IL SINDACO

DR. GIANNI MELLONI



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DIQUATTRO



C a p o I

F I N A L I T A'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
- 2 Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

C a p o I I
P R O C E D U R E

Art. 6

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori e saranno pubblicizzati attraverso i mezzi più ampi ed idonei.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nella disponibilità finanziaria o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non agisce per conto di partiti politici in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, sentite le Commissioni consiliari del rispettivo settore, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale

sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4 Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza relativamente ai settori in cui è prevista la figura del re-

sponsabile inquadrato all'8^ q.f. Per gli altri settori, il parere viene espresso con mera rilevanza interna. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale, che rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

C a p o I I I

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti indicati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione, promozione di valori morali, umani e spirituali;
 - e) Assistenza scolastica;
 - f) Sviluppo economico;
 - g) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

C a p o IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.

C a p o V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente benefici, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi

finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 45 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore, dalla presentazione da parte dell'interessato, della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti, anche non residenti o nomadi, che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Ogni semestre il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'art. 45 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente articolo 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% ad avvenuto accoglimento dell'istanza, al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 45 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del collegio sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Municipale per il 90% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 10% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può esser ammesso nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie di cui all'art. 13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità re-

lative alla gestione degli enti pubblici, privati, ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per i quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

C a p o VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. L'Amministrazione comunale, mediante apposita deliberazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, riconosce l'erogazione di un contributo economico tale da elevare il reddito al livello considerato minimo necessario per sopravvivere ad ogni cittadino residente che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) sia nullatenente;
 - b) percepisca esclusivamente redditi da pensione o sia in condizione temporanea di bisogno economico in quanto in attesa di pensione;
 - c) sia totalmente inabile ad ogni proficuo lavoro per età (ultrasessantenne per le donne, ultrasessantacinquenne per gli uomini) o per essergli stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai 2/3 dalla Commissione Sanitaria Provinciale dell'U.S.L. e di fatto non svolga attività lavorativa;
 - d) abbia tutti i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. in condizioni economiche tali da non poter provvedere al suo mantenimento.

2. Il minimo vitale mensile per una persona "sola" è quello corrispondente all'importo della pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S. (cioè con almeno 781 contributi settimanali). Per ulteriori componenti il nucleo familiare, se conviventi, si applicano i seguenti indici percentuali decrescenti sulla somma dei minimi vitali imputata a ciascun componente:

- (15%) per due persone;
- (25%) per tre persone;
- (30%) per quattro persone;
- (35%) per cinque persone;
- (40%) per sei persone;
- (45%) per sette persone;
- (50%) per otto persone.

Il reddito sul quale calcolare la necessaria integrazione per raggiungere gli importi del minimo vitale, si compone dei redditi familiari mensilmente percepiti al netto dell'eventuale canone di affitto. La quota monetaria di fitto mensile che può essere detratta sarà desunta da quello reale fino ad un massimo corrispondente al costo locativo ad equo canone di un appartamento di categoria A3 di mq. 47 senza applicazione degli altri parametri modificativi del valore base previsto dalla legge 329/78.

3. Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di un anno e potrà essere rinnovato allo scadere, dopo un'accurata verifica del permanere della situazione di bisogno.

Art. 18

Contributi economici mensili a favore
di cittadini particolarmente bisognosi

1. Il sussidio continuativo mensile può essere concesso, su segnalazione dell'U.S.L. o dell'Assistente Sociale o dell'Ufficio Comunale addetto ai Servizi Sociali, a cittadini residenti in situazioni di comprovato bisogno socio-assistenziale particolarmente grave, per fronteggiare casi eccezionali non riconducibili ad interventi erogabili dall'U.S.L.

2. Il sussidio potrà essere eventualmente concesso anche sotto forma di erogazione di servizi (trasporto, appoggio scolastico, rette per servizi scolastici, etc.).
3. Per accedere al sussidio i richiedente devono godere di un reddito pro-capite non superiore a 1 volta e mezzo l'importo del minimo vitale calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 17.
4. Il contributo massimo erogabile è di L. 200.000.= mensili per nucleo familiare.

Art. 19

Interventi di sostegno economico "una tantum"
a favore di cittadini particolarmente bisognosi

1. E' un sussidio straordinario di assistenza generica a favore di adulti e anziani, singoli cittadini o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile.
2. Il sussidio può essere concesso, su segnalazione dell'U.S.L. o dell'Assistente Sociale o dell'Ufficio Comunale addetto ai Servizi Sociali, per fronteggiare particolari e comprovate condizioni di emergenza e temporaneo bisogno non riconducibili agli interventi erogati dall'U.S.L.
3. Per accedere al contributo i richiedenti dovranno godere di un reddito pro-capite non superiore a 1 volta e mezzo l'importo del minimo vitale calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 17.

4. Il contributo massimo erogabile è di L. 1.000.000.= annue per nucleo familiare.

Art. 20

Interventi in favore degli invalidi
del lavoro - D.P.R. 18.4.1979

1. Si tratta di funzioni di assistenza già di competenza dell'ex INAIL e trasferite ai Comuni ai sensi del D.P.R. 18.4.79, e consistono nell'erogazione di contributi economici per soggiorni per cure climatiche o termali, assegni di incollocamento, contributi scolastici ed assistenza economica generica a favore degli invalidi del lavoro e delle loro famiglie.
2. Al fine di erogare gli interventi in modo omogeneo fra gli aventi diritto, viene definita annualmente fra l'A.N.C.I. Regionale e le Associazioni di categoria un'ipotesi di accordo, recepita poi dai Comuni e dalle UU.SS.LL.
3. Annualmente l'Amministrazione comunale provvederà a recepire l'ipotesi di accordo.

Art. 21

Contributi economici per ricoveri in strutture protette

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle situazioni che ne necessitano, una contribuzione per il pagamento della retta per il mantenimento in strutture protette di persone per le quali la prognosi medica esclude il miglioramento della situazione di non autosufficienza e non sia possibile il mantenimento nel nucleo familiare e nell'ambiente di vita.
2. In caso di ricovero in strutture private per motivi di urgenza o per indisponibilità di posti in strutture pubbliche, il contributo, pari a quello che verrebbe concesso per il ricovero presso una struttura pubblica, verrà erogato a condizione che l'utente sia iscritto nelle liste di attesa di una struttura pubblica convenzionata con l'U.S.L. e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.
3. L'importo del contributo risulta dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione alla stessa a carico dell'utente e dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.
4. L'utente partecipa al pagamento della retta con tutti i suoi redditi e beni immobili, fatta salva una quota garantita a titolo di regalia da definirsi con provvedimento della Giunta Municipale. L'eventuale arretrato dell'indennità di accompagnamento relativo al periodo antecedente la data di ricovero va rilasciato ai familiari che lo hanno assistito.

L'arretrato dell'indennità di accompagnamento va rilasciato all'anziano nella misura dovuta anche quando lo stesso possa dimostrare di essere stato assistito da persone estranee alle quali deve ancora corrispondere l'importo dovuto o deve onorare dei debiti contratti in precedenza. Se l'anziano non è stato assistito da nessuno o è stato assistito dall'assistenza domiciliare, il Comune incamera l'intero importo.

5. I tenuti agli alimenti saranno obbligati al pagamento della quota-parte del costo della retta non garantito dai redditi dell'utente fissato nella misura del 50% del reddito complessivo familiare, risultante dalla differenza tra il reddito reale e il minimo vitale familiare complessivo calcolato secondo il numero dei componenti, ai sensi del precedente art. 17, comunque nel limite del reddito netto percepito dal parente tenuto agli alimenti. Qualora il tenuto agli alimenti viva con altri non tenuti agli alimenti, non si considera, per la determinazione della sua quota-parte, il reddito del nucleo familiare cui appartiene.
6. Rispetto ai valori di contribuzione a carico dei familiari così determinati, è affidata alla valutazione discrezionale della Giunta Municipale, previo parere consultivo della Commissione consiliare, la possibilità di un abbattimento fino al 20% dell'importo individuato, ove sussista uno stato di particolare necessità del nucleo familiare esaminato, con particolare attenzione alle fasce più basse del reddito.
7. L'onere a carico dell'Amministrazione comunale può essere riesaminato dando luogo ad una nuova valutazione:
 - a) su richiesta dei parenti obbligati a seguito di ricorso, qualora suffragato da ulteriori elementi o da una nuova documentazione;

b) su iniziativa d'ufficio quando si abbiano modifiche del regolamento o quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi.

Art. 22

1. L'intervento economico si eroga di norma in denaro. Qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in relazione alla reale necessità di vita di sè e dei familiari a carico, il contributo economico può essere sostituito parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente da buoni per l'acquisto di generi alimentari.

C a p o VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisiche-motorie ricreative nel tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi "una-tantum" alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva, comprese quelle attività finalizzate ad attività educative e/o terapeutiche, ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 24

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3, del precedente art. 23, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Perciò il Comune si cautele attraverso una effettiva copertura assicurativa che il gestore è obbligato a fare.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

C a p o VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 25

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere e di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizz

rizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente 1° comma, avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 26

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1° del precedente art. 25, si osservano le norme di cui agli articoli 13 e 15 del presente regolamento.

C a p o IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 27

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - f) a favore dei soggetti che operano per la promozione dei valori morali, umani e spirituali.

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

C a p o X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 29

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazione, comitati ed

3. L'altri organismi o gruppi di volontari che operano in via
suo continuativa per la protezione e valorizzazione della
aut natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V.

C a p o X I
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
DI NATURA ECONOMICA

Art. 30

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 31

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, come meglio specificato al precedente articolo 10.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge (o, in mancanza, norma regolamentare) in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge (o, in mancanza, norma regolamentare) in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art. 32

1. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.